

# POLIZZA ASSICURATIVA PER I TESSERATI

## Nota introduttiva

Le polizze assicurative stipulate dal Centro Sportivo Italiano per i tesserati ordinari del CSI, atleti e non atleti ad eccezione dei Circoli Culturali e sportivi in Parrocchia e dei Circoli Culturali Sportivi Studenteschi - e dei loro tesserati - per i quali è stipulata sia una apposita convenzione infortuni relativa solo a invalidità permanente e morte, sia una polizza di R.C.T. (vedi Polizza parrocchie) nonché per le società ed associazioni sportive affiliate al CSI, sono due: una riguarda il ramo infortuni, l'altra il ramo responsabilità civile verso terzi. Qui in appresso vengono riportate le garanzie, le condizioni ed i termini principali previsti nei predetti contratti assicurativi.

I termini di copertura previsti in tali polizze sono validi per tutti i tesserati dell'anno sportivo 2010/2011.

In calce alle condizioni di garanzia per Infortunio e Responsabilità civile verso terzi, è riportata una NOTA comune ad entrambe le polizze, relativa alla spedizione delle denunce in caso di sinistro.

## POLIZZA INFORTUNI (n. 2043312043)

### Decorrenza della copertura assicurativa

La copertura assicurativa decorre dal giorno successivo a quello del tesseramento.

### **Voci relative al risarcimento e massimali**

Le voci relative al risarcimento a seguito di infortunio riguardano esclusivamente:

- **la morte € 61.975,00**

- **l'invalidità permanente con la franchigia assoluta del 5% e fino ad un importo massimo di € 51.646,00** (è esclusa l'inabilità o l'invalidità temporanea); nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 25% della totale, non viene dedotta alcuna franchigia;

- **le spese mediche con franchigia di € 200,00 fino ad un massimo di E.2.582,00** - la diaria da ricovero € 25,82 al giorno con esclusione dei primi due giorni e per un massimo di 60 giorni (è esclusa la diaria da gesso).

### Oggetto della garanzia

L'assicurazione viene prestata per gli infortuni, a termini di polizza - ossia ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili - subiti dall'ASSICURATO (ossia la persona tesserata CSI per la quale è prestata la garanzia) :

a) durante la pratica di tutti gli sport promossi dal CENTRO SPORTIVO ITALIANO e relativi allenamenti e prove, anche se effettuati a titolo di preparazione personale;

b) durante la partecipazione alle attività associative, ricreative, sportive ricreative formative turistiche e culturali in genere organizzate e/o promosse dall'associazione.

Le garanzie previste in polizza si intendono operanti e valide per tutte le manifestazioni sportive e gare a cui i tesserati CSI intendano partecipare, comprese quelle organizzate da altri enti in collaborazione e/o in accordo con CSI contemplate nei calendari sportivi del CSI.

L'assicurazione è estesa ai viaggi ed ai trasferimenti effettuati a piedi o con i normali mezzi di trasporto pubblici o da noleggio (esclusi aerei) e decorre da quando il tesserato lascia la sua residenza abituale e cessa al momento in cui vi rientra.

Per gli arbitri, i giudici di gara e gli ausiliari sportivi, il viaggio per l'espletamento degli incarichi loro affidati può essere effettuato anche con i normali mezzi di trasporto privati (esclusi aerei).

### **Franchigia spese mediche**

**Si precisa che le spese mediche sostenute a seguito di infortunio saranno rimborsate indipendentemente dalla invalidità permanente, ma con una franchigia di Euro 200,00 sulle spese mediche effettivamente sostenute.**

Per ogni infortunio indennizzabile a termini di polizza la compagnia assicurativa rimborsa le spese entro il massimale menzionato, per :

- accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici);

- le cure, i medicinali, i trattamenti fisioterapici e rieducativi sono tutti risarcibili solo se prescritti dalla ASL o da un ospedale; **in particolare le spese relative alla fisioterapia saranno rimborsate solo se rese necessarie da intervento chirurgico o da lesioni ossee a seguito di infortunio;**

- le cure termali: sono escluse **in ogni caso** le spese di natura alberghiera; - non è indennizzabile l'invalidità temporanea e l'ingessatura;

- gli onorari dei medici nonché in caso di intervento chirurgico, dei chirurghi e dell'equipe operatoria;

- l'uso della sala operatoria e il materiale di intervento; - le rette di degenza in ospedali e clinica;

- i ticket sanitari in genere;

- il trasporto dell'Assicurato in ospedale o in clinica ed il ritorno a casa effettuato con ambulanza.

**È invece escluso il rimborso delle spese per acquisto o noleggio** di apparecchi ortopedici, protesi di qualsiasi genere (salvo che siano applicate durante l'eventuale intervento chirurgico) e di carrozzelle ortopediche.

Qualora l'Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la garanzia vale per le eventuali spese o eccedenze di spesa rimaste a suo carico.

**La compagnia effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi in originale.**

**Il pagamento viene effettuato a cura ultimata.**

### **Tesserati disabili**

I tesserati CSI non vedenti, handicappati e disabili in genere, purchè il loro numero non superi l'1% del totale di tutti i tesserati, usufruiranno per gli infortuni personali delle stesse garanzie assicurative previste dalla polizza infortuni.

### **Persone non assicurabili**

Non sono assicurabili le persone affette da:

- alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia;
- forme maniaco - depressive o stati paranoici, fatta eccezione della copertura per i tesserati disabili.

Il limite di età viene elevato a 90 anni con intesa che :

- per le persone di età superiore a 70 anni e fino a 75 anni gli indennizzi dovuti vengono ridotti di 1/3;
- per le persone di età superiore a 75 anni fino a 90 anni gli indennizzi dovuti vengono ridotti di 2/3.

### **Esclusioni**

**Sono esclusi gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo.** Sono esclusi:

- gli infortuni derivanti dalla guida ed uso di mezzi di locomozione aerei e subacquei;
- gli infortuni derivanti dalla guida di veicoli (fatta eccezione per gli arbitri ed i giudici di gara) o natanti a motore;
- gli infortuni derivanti dall'uso di veicoli o natanti a motore ad esclusione dei motoraduni, autoraduni e motocross purchè previsti dai calendari delle attività del CSI;
- gli infortuni derivanti da inondazioni, eruzioni vulcaniche guerre ed insurrezioni;
- **gli infortuni che siano conseguenza di proprie azioni delittuose;**
- le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio;
- le conseguenze dirette o indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

### **Estensione territoriale**

La copertura assicurativa vale in tutto il mondo

### **Free sport**

La copertura assicurativa con il tesseramento Free Sport opera soltanto per la morte e l'invalidità permanente secondo le condizioni, i massimali ed i termini previsti nella polizza infortuni.

### **Controversie - Collegio arbitrale**

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, sul grado di invalidità permanente l'infortunato e la compagnia assicurativa si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio medico.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese di competenza del terzo medico.